

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICHERI)

Roma, 11 marzo 2020

Sul disegno di legge:

(1746) Conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che il decreto in conversione reca un complesso di misure urgenti, ulteriori rispetto a quelle del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di sostegno per le famiglie, lavoratori, imprese e turismo, volte a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;

osservato che la Commissione europea, in data 25 febbraio 2020, ha annunciato aiuti per un valore di 232 milioni di euro, finalizzati a rallentare la diffusione del COVID-19 a livello globale, come primo pacchetto volto a sostenere le misure di preparazione dei Paesi, anche extra europei, in buona parte tramite l'OMS, per finanziare la ricerca, l'assistenza e la diagnosi delle persone contagiate e prevenire l'ulteriore trasmissione;

preso atto della lettera della Commissione europea, del 6 marzo 2020 (Ares(2020)1622807), di risposta alla lettera del 5 marzo scorso del Ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, tesa ad illustrare alla Commissione la decisione di proporre al Parlamento italiano una Relazione per ottenere l'autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico previsto nella Nota di aggiornamento al DEF 2019 alla luce dell'emergenza COVID-19. Nella loro replica, il Vice Presidente della Commissione europea Dombrovskis e il Commissario Gentiloni, sottolineano che la Commissione europea "loda gli sforzi del Governo e del popolo italiano, che stanno contribuendo in modo considerevole a contenere la diffusione del COVID-19 nell'Unione europea" e specificano che "le spese *una tantum* sostenute per far fronte alla diffusione dell'epidemia, sono escluse per definizione dal calcolo del bilancio strutturale e non vengono prese in considerazione nella valutazione dell'adeguatezza dello sforzo di bilancio previsto in base alle regole attuali". Quindi, nel valutare il Programma di stabilità per il 2020, la Commissione terrà conto della necessità di adottare misure urgenti per salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini e mitigare gli effetti negativi del Coronavirus sull'economia, che vanno considerate compatibili con le regole europee;

sottolineato, con riguardo alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 33 – con cui si introduce una nuova definizione di pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633, consistente nella subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie

Al Presidente
della 5^a Commissione permanente
S E D E

riferite al COVID-19, né indicate in accordi di fornitura, per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti agli accordi stessi – che la stessa direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, stabilisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare, e stabilisce norme minime concernenti la loro applicazione, e, in particolare, che l'articolo 9 della direttiva attribuisce agli Stati membri, al fine di garantire un più alto livello di tutela, il potere di mantenere o introdurre norme nazionali volte a contrastare le pratiche commerciali sleali più rigorose di quelle previste nella direttiva, a condizione che esse siano compatibili con le norme relative al funzionamento del mercato interno;

valutato che, con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 18, con cui viene modificata la normativa che regola gli acquisti nelle pubbliche amministrazioni di *personal computer* e *tablet* attraverso la Consip S.p.A., si tiene conto della normativa europea sugli appalti pubblici, contenuta nella direttiva 2014/24/UE. In particolare, l'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), dispone che i contratti e gli accordi quadro possono essere modificati, senza una nuova procedura d'appalto, per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile (per motivi economici o tecnici) o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Ettore Antonio Licheri